



Servizio Idrico Integrato

Regolamento
di
ACQUEDOTTO
e
FOGNATURA

ACQUEDOTTO**NORME GENERALI**

Art.	1	Natura e modalità della somministrazione	5
-------------	----------	--	----------

CONTRATTO FORNITURE DOMESTICHE, EXTRADOMESTICHE, ALLEVAMENTO ANIMALI

Art.	2	Soggetto contraente	5
-------------	----------	---------------------------	----------

Art.	3	Elementi essenziali del contratto	5
-------------	----------	---	----------

Art.	4	Durata del contratto	6
-------------	----------	----------------------------	----------

Art.	5	Cessazione del contratto	6
-------------	----------	--------------------------------	----------

Art.	6	Deposito cauzionale	6
-------------	----------	---------------------------	----------

Art.	7	Modalità di erogazione del servizio	6
-------------	----------	---	----------

CONTRATTO FORNITURE UTENZE PARTICOLARI

Art.	8	Erogazioni provvisorie	7
-------------	----------	------------------------------	----------

Art.	9	Erogazioni per il servizio antincendio	7
-------------	----------	--	----------

Art.	10	Fontane	8
-------------	-----------	---------------	----------

FATTURAZIONE

Art.	11	Contatori – Letture, manutenzione e verifiche	8
-------------	-----------	---	----------

Art.	12	Tariffe	9
-------------	-----------	---------------	----------

Art.	13	Fatture	9
-------------	-----------	---------------	----------

Art.	14	Pagamento bollette	9
-------------	-----------	--------------------------	----------

Art.	15	Modalità di distacco	9
-------------	-----------	----------------------------	----------

ALLACCIAMENTI

Art.	16	Obbligo d'allacciamento	10
-------------	-----------	-------------------------------	-----------

Art.	17	Caratteristiche dell'allacciamento	10
-------------	-----------	--	-----------

Art.	18	Gestione e responsabilità impianti di derivazione	11
-------------	-----------	---	-----------

Art.	19	Impianti di utenza	11
-------------	-----------	--------------------------	-----------

Art.	20	Controlli e verifiche impianti di utenza	12
-------------	-----------	--	-----------

Art.	21	Prolungamento delle condotte stradali	12
-------------	-----------	---	-----------

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	22	Controlli su approvvigionamenti diversi dall'acquedotto	12
-------------	-----------	---	-----------

Art.	23	Trattamento dei dati personali del Cliente	13
-------------	-----------	--	-----------

Art.	24	Disposizioni transitorie e finali	13
-------------	-----------	---	-----------

Art.	25	Entrata in vigore ed abrogazione di norme	13
-------------	-----------	---	-----------

FOGNATURA**NORME GENERALI**

Art. 1 Definizioni delle condotte e degli scarichi 15

Art. 2 Obbligo di allacciamento 15

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 3 Domanda di allacciamento e autorizzazione allo scarico 15

Art. 4 Competenze 16

OPERE DI ALLACCIAMENTO

Art. 5 Opere di allacciamento 16

Art. 6 Caratteristiche tecniche delle condotte di allacciamento 17

Art. 7 Modifica delle opere di allacciamento 17

Art. 8 Riparazione di condotti in sede stradale 17

LIMITI DI ACCETTABILITA'

Art. 9 Limiti di accettabilità 18

SCARICHI VIETATI

Art. 10 Scarichi vietati 18

VIGILANZA, SOSPENSIONE DELLE FORNITURE E SANZIONI

Art. 11 Ispezioni e sopralluoghi 18

Art. 12 Sospensioni temporanee 18

Art. 13 Sanzioni per i trasgressori 19

TARIFFE

Art. 14 Canone 19

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 Autorizzazioni rilasciate a scarichi esistenti 19

Art. 16 Rinvio 19

Art. 17 Entrata in vigore ed abrogazione di norme 19

ALLEGATO "A"

PREMESSA

La Società Alpi Acque S.p.A. provvede all'erogazione del servizio idrico integrato di pertinenza dei Comuni che fanno parte della Società o che alla medesima hanno conferito il servizio.

Il regolamento contiene le norme di carattere generale oltre alle specifiche tecniche.

Per ogni Comune si dovrà fare riferimento ad una specifica contrattuale per tariffe, scaglioni di consumo ed oneri accessori. L'aggiornamento di tariffe, oneri... verrà comunicata a mezzo pubblicazione su BURP.



ACQUEDOTTO

NORME GENERALI

Articolo 1 - Natura e modalità della concessione

L'Alpi Acque concede di norma erogazioni di acqua potabile con il sistema a contatore. Nel solo caso servizio di estinzione incendio vengono concesse erogazioni a bocca libera.

Il servizio di distribuzione di acqua potabile è reso disponibile per le parti del territorio servite da apposite reti.

Le erogazioni sono previste per i seguenti usi:

- domestico;
- extra domestico (attività commerciali industriali artigianali, servizi pubblici, ospedali, caserme, ...);
- allevamento animali;
- antincendio.

Le erogazioni per allevamento animali ed antincendio saranno accordate quando la potenzialità degli impianti dell'acquedotto lo consenta e purché non venga pregiudicata la distribuzione per altri usi.

In caso di particolari emergenze l'Alpi Acque, dopo preavviso scritto, si riserva la facoltà di ridurre l'erogazione per le attività non domestiche.

Nei limiti dell'estensione e della potenzialità degli impianti, l'Alpi Acque si obbliga a garantire la dotazione prevista nella carta del servizio idrico integrato; sono fatti salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito.

Non sono ammesse utenze a bocca tarata.

CONTRATTO FORNITURE DOMESTICHE, EXTRA DOMESTICHE, ALLEVAMENTO ANIMALI

Articolo 2 - Soggetto contraente

La concessione di erogazione dell'acqua potabile viene stipulata con i proprietari degli immobili o a coloro che siano in possesso a qualsiasi titolo degli stessi; eccezionalmente può essere stipulata con l'utilizzatore dell'immobile il quale però deve produrre il nullaosta scritto del proprietario.

E' vietato a chiunque, senza autorizzazione scritta dall'Alpi Acque, di effettuare sub-forniture nei confronti di terzi (per altre unità immobiliari diverse da quelle contrattualmente servite). Il solo proprietario avrà diritto di fornire l'acqua ai propri inquilini quando gli stessi non siano utenti diretti.

Articolo 3 - Elementi essenziali del contratto

Per ogni singola erogazione è stipulato un contratto su apposito modulo firmato dal Cliente o dal suo legale rappresentante e dal rappresentante dell'Alpi Acque.

Il contratto sarà soggetto alle disposizioni vigenti in materia di bollo e registro; redatto in unico originale che viene custodito dall'Alpi Acque.

All'atto della stipula del contratto il Cliente deve fornire le proprie generalità e gli eventuali titoli di legittimazione.

Nel caso di condomini sarà considerato Cliente l'amministratore del condominio stesso. In mancanza di amministratore ed in presenza di un contatore per più utenti la fornitura verrà concessa a condizione che gli utenti individuino al loro interno un delegato responsabile che abbia ricevuto delega scritta dagli altri, rimanendo sempre tutti in solido responsabili nei confronti dell'Alpi Acque per gli eventuali pagamenti non effettuati anche se l'utenza è intestata ad uno solo di essi.

Le spese relative al contratto sono a carico del Cliente.

Chi subentra nella proprietà o nell'utilizzo di un immobile in cui è già in essere un contratto di somministrazione, deve stipulare un nuovo contratto; il cedente deve inoltre provvedere alla disdetta del contratto medesimo in forma scritta. In caso di subentro nel contratto fra parenti di primo grado non è necessario stipulare un nuovo contratto ma occorre produrre una richiesta scritta per la nuova intestazione del medesimo.

Tale procedura vale pure in caso di variazione di ragione sociale per imprese o ditte, salvo il caso di variazione di soggetto giuridico.

Qualora il Cliente chiedesse lo spostamento della presa o il cambiamento di diametro del contatore, non sarà necessario stipulare un nuovo contratto ad eccezione del fatto che si cambi tipo di utilizzo.

Le spese sia per degli interventi e le modifiche sugli impianti esistenti sia quelle relative ai nuovi lavori sono a carico del Cliente e valutati in base al prezzario in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori medesimi.

Nel caso l'Alpi Acque ritenesse necessario sostituire il contatore in funzione dei volumi consumati (contatore troppo piccolo o troppo grande), il Cliente sarà tenuto a corrispondere le sole spese per le modifiche all'impianto idraulico.

L'Alpi Acque ha la facoltà di interrompere l'erogazione dell'acqua a quegli utenti che non hanno un regolare contratto ad essi intestato.

Articolo 4 - Durata del contratto

Il contratto di fornitura ha durata a tutto il 31 dicembre dell'anno in cui viene stipulato e si intende tacitamente rinnovato al 31 dicembre dell'anno successivo e così via, qualora non intervenga disdetta scritta, da una delle due parti, con almeno trenta giorni di preavviso.

Articolo 5 - Cessazione del contratto

La disdetta del contratto deve essere effettuata in forma scritta con raccomandata o compilando l'apposito modulo presso gli uffici dell'Alpi Acque.

Il Cliente deve consentire all'Alpi Acque il sopralluogo per la rilevazione dei consumi finali e per l'eventuale rimozione del contatore.

In mancanza di quanto sopra il Cliente continuerà ad essere responsabile di ogni adempimento contrattuale.

Gli stessi obblighi valgono per gli eredi in caso di decesso del titolare del contratto.

L'Alpi Acque ha la facoltà di accettare la disdetta in periodi diversi rispetto a quanto stabilito nel precedente articolo 4.

La disdetta non dispensa il Cliente dall'obbligo di pagare gli arretrati eventualmente dovuti sino al termine del periodo contrattuale.

Articolo 6 - Deposito cauzionale

Alla stipula del contratto il Cliente dovrà versare un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dei consumi corrispondente alla prima fascia tariffaria annua di consumo ed alla relativa tariffa. Il deposito cauzionale rappresenta una garanzia per il pagamento dei consumi che costituiscono il corrispettivo delle prestazioni fornite dall'Alpi Acque e può essere incrementato sino al valore di quanto dovuto per insoluti accertati e regolarmente contestati.

Per le utenze condominiali servite da unico contatore il deposito cauzionale sarà come per il comma precedente ma moltiplicato per ogni unità immobiliare.

Per le utenze extra domestiche l'Alpi Acque ha la facoltà di stabilire depositi cauzionali pari all'importo presunto in fase di richiesta del contratto; altrimenti si applicherà lo stesso criterio adottato per le utenze domestiche.

Tale deposito verrà rimborsato successivamente alla liquidazione di ogni debito pendente da parte del Cliente.

L'adeguamento del deposito esistente avverrà in modo automatico con il rimborso del deposito in essere con l'addebito di quello calcolato con il metodo sopra descritto. Di questo verrà data comunicazione scritta con nota informativa in fattura.

In seguito, l'Alpi Acque avrà la facoltà di aggiornare il deposito ogni qualvolta intervenga un adeguamento della tariffe relative ai consumi e comunque con periodicità non inferiore a tre anni.

L'Alpi Acque si riserva la facoltà di richiedere un maggior deposito di garanzia per quegli utenti che pur avendo regolarizzato i debiti, in passato abbiano avuto delle gravi situazioni debitorie.

Articolo 7 – Modalità di erogazione del servizio

L'Alpi Acque eroga di norma acqua potabile e cura il corretto funzionamento e l'efficienza degli impianti e delle reti; si adopera nel contempo affinché l'erogazione avvenga il più possibile con continuità e regolarità ed alla pressione di esercizio stabilita, ma non può rispondere ad interruzioni o sbalzi di pressione o altre eventuali alterazioni di potabilità dell'acqua dipendenti da forza maggiore o eventi eccezionali.

L'acqua erogata risponde ai criteri di potabilità previsti dalla normativa in vigore. In alcune occasioni potrebbero evidenziarsi fenomeni di distacco di incrostazioni e depositi dalle pareti dei tubi causati da guasti o rotture o da situazioni non dipendenti dalla volontà dell'Alpi Acque che possono in alcuni casi influire sul colore dell'acqua. In questi casi il Cliente è invitato a segnalare il problema all'Alpi Acque che provvederà al lavaggio delle condotte interessate e alla pulizia dei filtri del contatore.

L'Alpi Acque non assume alcuna responsabilità sulla qualità dell'acqua a valle del punto di consegna e per il funzionamento di eventuali apparecchiature ed impianti di trattamento del Cliente.

La somministrazione dell'acqua ad uno stabile è fatta di regola mediante la concessione di una sola presa stipulando pertanto un unico contratto di somministrazione.

I nuovi allacciamenti dovranno prevedere contatori separati per le utenze domestiche da quelle extra domestiche.

L'acqua viene fornita a misura, salvo per le utenze antincendio, in base all'indicazione dei contatori installati presso gli utenti.

I consumi verranno conteggiati in base agli scaglioni di consumo, suddivisi per le diverse fasce d'utenza, moltiplicati per le relative tariffe, oltre alle quote fisse e ad eventuali altri oneri accessori.

In caso di utenze condominiali con unico contatore il corrispettivo dovuto per le fasce è moltiplicato per il numero di unità immobiliari presenti.

La quota fissa verrà addebitata in misura di una per ogni unità immobiliare. Per le utenze extra domestiche la quota fissa sarà pari ad una per ogni contratto.

Le fasce di consumo e le tariffe e le spese accessorie potranno essere diverse da Comune a Comune. Le condizioni saranno contenute in un allegato al presente regolamento e avranno valenza per il solo Comune interessato. Non potranno esserci disparità di trattamento tariffario a livello di ogni singolo Comune.

Mentre per le fasce di consumo si procederà alla fatturazione dei volumi effettivamente consumati la quota fissa dovrà essere corrisposta anche se non viene utilizzata l'acqua a meno che non venga disdettato il contratto.

Il diametro del contatore è stabilito dall'Alpi Acque in base al consumo giornaliero dichiarato dal Cliente. Qualora il consumo giornaliero ecceda i limiti massimi stabiliti per la corretta funzionalità del contatore l'Alpi Acque provvederà alla sostituzione del contatore stesso.

L'Alpi Acque si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua, per lavori da eseguire per motivi non prevedibili (rotture improvvise, eventi eccezionali), senza che ciò determini alcun diritto di indennizzo a favore degli utenti.

Nei casi ove sia possibile, la sospensione viene portata a conoscenza dell'utenza nelle forme ritenute più idonee quali avviso scritto, informazioni su organi di stampa locale, ...

Nel caso di forza maggiore per cui l'erogazione venga sospesa per oltre 3 giorni gli utenti della zona interessata, avranno diritto ad una riduzione della fattura pari a 1 mc/gg. alla tariffa base per ogni singola unità immobiliare.

L'Alpi Acque non assume alcuna responsabilità in caso di rotture improvvise che possono causare la diminuzione della pressione o la mancata erogazione e provvederà nel minor tempo, tecnicamente possibile, al ripristino delle condizioni ottimali di esercizio; né potrà assumere l'obbligo di preavvisare il Cliente in ogni caso di sospensione del servizio quando le cause si manifestano in modo non prevedibile. Il Cliente non potrà richiedere per questo alcun risarcimento di danni o rimborsi né la rescissione del contratto salva l'accertata responsabilità dell'Alpi Acque.

L'Alpi Acque non è responsabile dei danni provocati dalla fuoriuscita dell'acqua sia dagli impianti interni anche a monte del contatore (nel caso in cui il medesimo sia installato in proprietà privata all'interno di un fabbricato), sia dal contatore stesso.

CONTRATTO FORNITURE UTENZE PARTICOLARI

Articolo 8 - Erogazioni provvisorie

Le modalità e prescrizioni relative per le erogazioni ordinarie vigono pure per le erogazioni provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:

- la durata, da computare a mesi interi, non può essere superiore a sei mesi;
- la quantità di acqua fatturata, anche se non consumata, non potrà essere inferiore a 5 mc/giorno (fatturati alla tariffa in vigore).

Nel caso ove venga installato il contatore gli eventuali maggiori consumi accertati verranno pagati posticipatamente e comunque prima del rimborso della cauzione.

Non si effettuerà alcun rimborso per consumi inferiori a quelli computati anche se non consumati.

Per erogazioni provvisorie per lavori stradali, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc., il Cliente dovrà corrispondere anticipatamente le spese di attivazione oltre al consumo calcolato in modo forfetario e saranno tenuti al versamento di idonea cauzione, che verrà rimborsata dopo che l'Alpi Acque avrà verificato l'integrità del gruppo di consegna. L'importo forfetario verrà determinato con delibera dell'Alpi Acque.

Articolo 9 - Erogazione per il servizio antincendio

Le erogazioni per servizio antincendio possono essere di due tipi:

1. con allacciamento unicamente per antincendio senza contatore (con solo contatore spia);
2. con allacciamento anche per altri usi con contatore.

L'Alpi Acque non si assume nessuna responsabilità per l'eventuale mancata fornitura d'acqua ad uso estinzione incendio.

Le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture interne ed esterne, sono a carico del Cliente. L'Alpi Acque eseguirà l'allacciamento sulla condotta stradale e la relativa derivazione sino al limite della proprietà.

Nel primo caso la valvola di ingresso della proprietà verrà sigillata aperta dall'Alpi Acque in modo da mantenere in pressione le tubazioni a valle della presa. Le valvole di chiusura delle bocche antincendio all'interno della proprietà, saranno piombate dall'Alpi Acque e solo in caso di incendio il Cliente, rompendone il sigillo, potrà aprirle e servirsene con l'obbligo di dare immediato avviso all'Alpi Acque entro 24 ore.

Qualora le suddette valvole venissero aperte senza preavviso per qualsiasi causa, il Cliente sarà passibile di una penalità calcolata in base ad un consumo di 1000 mc. alla tariffa base in vigore.

Il pagamento della penale non pregiudicherà comunque la facoltà dell'Alpi Acque di interrompere la fornitura e di agire in qualunque sede per il risarcimento dei danni.

L'Alpi Acque si riserva in ogni tempo il diritto di verificare con apposito contatore se vi sono perdite d'acqua sulla rete antincendio privata.

Nel secondo caso, essendo installato il contatore, il Cliente potrà agire autonomamente sull'impianto interno. In questo caso l'acqua eventualmente utilizzata per estinzione incendi verrà dedotta sulla base dei consumi storici dell'utenza qualora il Cliente ne faccia tempestiva richiesta entro 24 ore dall'avvenuto evento. Anche in questo caso il Cliente sarà tenuto al pagamento della quota fissa per ogni bocca antincendio.

La presa antincendio, di norma, non potrà superare il diametro di 50 mm.

Prima che l'impianto antincendio venga messo in esercizio e quando le condotte interne sono ancora aperte, il Cliente dovrà richiedere all'Alpi Acque la visita di collaudo.

L'impianto dovrà essere sottoposto a prova di tenuta con una pressione doppia a quella normale di esercizio dell'acquedotto. Prima che le bocche antincendio vengono piombate, il Cliente può provarne il funzionamento.

L'Alpi Acque potrà richiedere il collaudo dell'impianto non più di 1 volta all'anno.

Il Cliente è tenuto a consegnare all'Alpi Acque una documentazione grafica della rete antincendio partendo dalla presa.

Le reti antincendio che sono munite di impianti di sovrappressione devono avere interposta una vasca come per le altre utenze.

Le reti che si approvvigionano anche da altre fonti oltre quelle dell'acquedotto devono essere munite di doppia valvola di non ritorno o disconnettore in modo da garantire che l'acqua "privata" non possa in alcun modo immettersi nella rete dell'acquedotto.

Il canone per antincendio corrisponde ad una bocca normale UNI 45. Se il diametro interno fosse maggiore, il canone da pagare è aumentato nel rapporto della sezione della bocca installata a quella normale.

Nel canone è compresa la ripiombatura delle bocche che dovrà essere richiesta dal Cliente con 10 giorni di anticipo sulla data delle verifiche di legge.

L'Alpi Acque si riserva la facoltà di controllare in qualunque momento gli impianti antincendio accedendo anche nelle proprietà private.

Articolo 10 - Fontane

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.

I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità superiore a 20 litri.

E' vietato:

- prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche (es.: lavaggio auto, ecc.).

L'uso di dette fontanelle è esclusivamente pubblico.

L'uso per fontane a scopo non potabile è concesso solo con ricircolo e le stesse saranno trattate come utenze non domestiche.

FATTURAZIONE

Articolo 11 – Contatori – Letture, manutenzione e verifiche

La lettura dei contatori verrà effettuata con ordinaria periodicità, come stabilito dall'Alpi Acque almeno due volte l'anno.

Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del contatore rilevate dal personale incaricato dall'Alpi Acque.

Il personale dell'Alpi Acque o dalla stessa incaricato di eseguire la lettura è autorizzato ad accedere nella proprietà privata, sempre che ciò non arrechi pregiudizio alcuno alle cose e all'esclusivo scopo di procedere alla lettura del contatore medesimo o alla sua rimozione.

E' prevista la possibilità di autolettura dei contatori da parte degli utenti, da effettuarsi su apposita cartolina lasciata al domicilio del Cliente nel periodo di lettura.

Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura del contatore in tempo utile per la fatturazione, l'Alpi Acque potrà effettuare la fatturazione stessa sulla base delle letture stimate, salvo conguagli.

L'Alpi Acque ha il diritto di sospendere l'erogazione quando per qualsiasi causa la lettura del contatore non possa eseguirsi per due verifiche consecutive.

L'Alpi Acque fornisce ed installa il contatore che rimane sempre di sua proprietà; il Cliente deve risponderne della buona conservazione.

Il cambio del contatore per manutenzione ordinaria viene fatto a cura e spese dell'Alpi Acque. In ogni altro caso il cambio viene fatto a spese del Cliente.

In particolare, non sono comprese nella manutenzione ordinaria del contatore le sostituzioni per guasti prodotti dal gelo, abuso od incuria che pertanto saranno addebitate al Cliente.

Il Cliente può chiedere la verifica del contatore; la spesa relativa è a suo carico se l'indicazione del medesimo, a deflusso o a pressione normale, non risultino errate a suo danno con la tolleranza del 5%. Nel caso in cui tali indicazioni superino il 5% al Cliente verrà rimborsato il corrispettivo del maggior consumo corrispondente alla percentuale di errore superiore al 5% e ciò nel periodo di fatturazione in cui è stata richiesta la verifica. In nessun caso tale rimborso potrà essere esteso a periodi precedenti.

In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore nel periodo antecedente quello di lettura, il conteggio del consumo per tale periodo si farà in base alla media storica (se disponibile) o in base alla media giornaliera dello stesso periodo precedente o, in mancanza, in base al consumo medio giornaliero del mese successivo ricavandolo dalle nuove indicazioni del contatore.

Articolo 12 - Tariffe

Le tariffe applicate saranno quelle approvate ogni anno dalle autorità preposte e pubblicate ai sensi di legge.

Sono pure a carico esclusivo del Cliente imposte, tasse, contributi, canoni erariali, provinciali o comunali in merito alla fornitura e comunque in relazione alla somministrazione dell'acqua, presenti e futuri.

Le tariffe per gli Enti non aventi fini di lucro verranno determinate a norma di legge.

Articolo 13 - Fatture

I consumi verranno fatturati con periodicità non superiore a 6 mesi (salvo diverse clausole Comunali).

Per ogni periodo di fatturazione il Cliente si impegna a corrispondere all'Alpi Acque l'importo della fattura in conseguenza ai consumi di acqua potabile di fognatura e depurazione, delle quote fisse e di ogni altro onere derivante dal servizio idrico integrato, nonché delle imposte relative entro la data stabilita nella fattura stessa.

Per le fatture recapitate in Comune diverso da quello della fornitura si addebiteranno le relative spese di spedizione.

Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti.

Articolo 14 - Pagamento bollette

I pagamenti delle fatture possono essere effettuati presso la tesoreria dell'Alpi Acque (il nominativo del tesoriere può variare da Comune a Comune e farà parte delle informazioni aggiuntive al presente Regolamento); con domiciliazione bancaria e con bollettino di CCP.

Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato come disposto dal precedente articolo 10. Nel caso di ritardato pagamento sarà facoltà dell'Alpi Acque applicare una indennità di mora nella misura dello 0,066% al giorno con un minimo di € 0,50 oltre al rimborso di ogni spesa sostenuta per il recupero del credito, comprese le spese legali e stragiudiziali. La mora verrà applicata a partire dal giorno successivo a quello di scadenza della bolletta.

In aggiunta alle somme a debito dopo un ritardato pagamento di oltre sei mesi il Cliente sarà tenuto, oltre al pagamento dell'indennizzo di cui sopra, al pagamento degli interessi legali.

In seguito l'Alpi Acque può sospendere l'erogazione sino a che sia effettuato il pagamento, senza che tale sospensione liberi il Cliente dai suoi obblighi contrattuali e gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio di provvedimenti di legge.

L'Alpi Acque si riserva la facoltà di esercitare adeguata azione legale per il recupero di ogni suo credito nei confronti degli utenti inadempienti.

La somministrazione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Alpi Acque quando, per morosità del Cliente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento, compreso il prelievo fraudolento.

L'Alpi Acque si riserva la facoltà di negare la fornitura d'acqua o la regolarizzazione di cambio intestazione a quegli utenti che hanno gravi posizioni debitorie.

Articolo 15 - Modalità di distacco

In caso di ritardato pagamento della fattura, verrà inviata agli utenti, una lettera di sollecito, con un nuovo termine di scadenza. La lettera non comporta alcun aggravio salvo l'indennità di mora decorrente dalla scadenza del termine indicato in fattura. Se trascorso tale periodo il Cliente non avrà ancora provveduto alla regolarizzazione, l'Alpi Acque provvederà ad inviare ulteriore lettera di sollecito e preavviso di distacco con raccomandata R.R. con addebito delle spese di spedizione oltre all'indennità di mora: tale raccomandata costituirà ad ogni effetto manifestazione di volontà dell'Alpi Acque di valersi delle clausole risolutive e conseguentemente il contratto di somministrazione si intenderà risolto alla scadenza del termine previsto nella raccomandata medesima.

Alla scadenza di tale nuovo periodo il Cliente che non avrà provveduto al pagamento si vedrà sospesa l'erogazione dell'acqua.

In tal caso, oltre alle spese sopra evidenziate ed all'indennità di mora, il Cliente dovrà corrispondere le spese per la chiusura dell'acqua stabilite dall'Alpi Acque.

Al termine di questa procedura l'Alpi Acque provvederà al recupero coattivo dell'intero credito e delle spese.

L'eventuale nuovo contratto non potrà essere stipulato se prima non verranno corrisposti i debiti pregressi.

Ove non esistessero, nel territorio comunale, fonti di approvvigionamento accessibili agli utenti (fontanelle), il Comune o gli Enti Assistenziali preposti dovranno assicurare al Cliente una quota d'acqua procapite al giorno necessaria per gli usi di sopravvivenza in senso alimentare e per le indispensabili abluzioni igieniche.

ALLACCIAMENTI

Articolo 16 - Obbligo di allacciamento

Ai fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica l'approvvigionamento idrico del pubblico acquedotto è obbligatorio per tutti gli immobili destinati a civile abitazione, ad esercizi pubblici, ad attività commerciali od artigianali per la lavorazione di generi o vendita alimentari o sostanze comunque destinate al consumo umano, esistenti nelle zone servite dalla rete idrica comunale, che siano situati ad una distanza inferiore a m. 100 dalla medesima.

Articolo 17 - Caratteristiche dell'allacciamento

Spetta all'Alpi Acque determinare all'atto della concessione della presa il diametro della medesima e del/i contatore/i in relazione al consumo richiesto dal Cliente/i e scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del/i contatore/i.

Sottoscrivendo la domanda di allacciamento, il richiedente si impegna a corrispondere all'Alpi Acque gli importi dovuti per l'esecuzione del medesimo.

La determinazione del costo del lavoro verrà effettuata sulla base del Prezziario in vigore approvato dal Comune. Sono a carico del Cliente tutte le spese relative all'esecuzione dei lavori e delle eventuali modifiche agli impianti che si rendessero necessarie per cause non imputabili all'Alpi Acque.

Le autorizzazioni per la posa degli allacciamenti su strade Statali, Provinciali, proprietà private ed i relativi canoni annuali sono a carico dei proprietari degli allacciamenti medesimi.

L'erogazione dell'acqua sarà effettuata nei limiti della pressione di esercizio degli impianti acquedottistici determinata dalla quota fondo dei serbatoi di carico dedotta la normale perdita di carico.

Qualora l'altezza dell'edificio da servire non sia compatibile con la pressione in rete il Cliente dovrà provvedere all'alimentazione dei piani alti con idoneo sistema di sollevamento privato realizzato in conformità alle prescrizioni impartite dall'Alpi Acque.

Per contro in talune località la pressione può superare i 5 bar; in questo caso a valle del contatore il Cliente dovrà provvedere all'installazione di un riduttore di pressione per proteggere l'impianto interno. Il Cliente resterà l'unico responsabile per eventuale danno causato alla sua proprietà o verso terzi in caso di malfunzionamento del riduttore.

Ogni stabile verrà servito da una sola presa ancorché siano installati diversi contatori. I contatori verranno collocati in prossimità del limite di proprietà nelle posizioni indicate dall'Alpi Acque a suo insindacabile giudizio. Il tratto di tubazione tra il pozzetto posto al limite della proprietà ed il contatore dovrà essere ben in vista ed ispezionabile. Qualora fosse interrata dovrà essere possibile verificarne la tenuta idraulica onde controllare le perdite e non compromettere la qualità dell'acqua erogata.

Le posizioni ove collocare i contatori saranno normalmente le seguenti:

- in pozzetto;
- in nicchia;
- in cassetta coibentata;

E' ammessa l'installazione dei gruppi contatori nei condomini, eccezionalmente in luoghi ove è possibile accedere, in locali chiusi quali cantine, sotterranei, in apposito comparto aerato ed illuminato, pulito, derattizzato e deblattizzato,

purché non contenente cavi o contatori di energia elettrica, non contenente condotti di fognatura, caldaie, serbatoi, non contenente apparecchiature private di trattamento acqua e/o sopraelevazioni di pressione. Tutti i luoghi e le dimensioni dei vani dovranno rispettare le indicazioni e disegni forniti dall'Alpi Acque.

Nel caso in cui il contatore sia installato in proprietà privata diversa da quella servita il Cliente è tenuto ad ottenere servitù scritta ove viene installato il contatore.

Nel caso di rilevate irregolarità nella sistemazione del pozzetto e nell'alloggiamento del contatore, o l'inaccessibilità del medesimo, l'Alpi Acque, dopo aver avvisato con nota scritta il Cliente, si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione o di far eseguire i lavori dal proprio personale incaricato, addebitandone le spese al Cliente.

Per quanto riguarda gli impianti di sopraelevazione della pressione è generalmente vietata (salvo esplicita autorizzazione dell'Alpi Acque) l'aspirazione diretta dalle reti principali. In tali casi, il Cliente, si approvvigionerà tramite vasca a pressione atmosferica con saracinesca galleggiante e preleverà l'acqua da inviare alle pompe da detta vasca: la saracinesca galleggiante andrà posizionata sopra lo scarico di troppo pieno onde evitare il pericolo di sifonamento.

Il Cliente deve garantire il non ritorno dell'acqua dall'impianto interno alla tubazione pubblica anche a mezzo di idonea apparecchiatura (valvole di ritegno, disconnettori idraulici, ecc.); in caso di inadempienza l'Alpi Acque, allo scopo di salvaguardare i propri impianti e la qualità dell'acqua erogata, potrà imporre apparecchiature idonee a cura e spese del Cliente che ne curerà anche la manutenzione.

Nel caso in cui un edificio sia servito da due o più allacciamenti le reti di valle non possono in alcun caso essere connesse e devono rimanere ben distinte tra loro.

Articolo 18 - Gestione e responsabilità degli impianti di derivazione

Gli impianti di derivazione della condotta di distribuzione principale sono così costituiti e conseguentemente le relative responsabilità sono così attribuite:

- tronco di tubazione su suolo pubblico fino al limite della proprietà privata: responsabilità e relativi oneri di manutenzione a carico dell'Alpi Acque;
- dal limite della proprietà al punto di consegna (contatore): responsabilità e relativi oneri di manutenzione a carico del Cliente;
- saracinesca piombabile a monte del contatore: come a). Tale valvola non potrà essere manovrata dal Cliente;
- contatore: proprietà e manutenzione a cura dell'Alpi Acque, custodia a carico del Cliente;
- rubinetto unidirezionale di arresto (a valle del contatore): come b) (possibilità di manovra da parte del Cliente);
- impianto interno e relativi accessori: proprietà e responsabilità a carico del Cliente.

Le contestazioni in merito a pressione, qualità e quantità dell'acqua, avranno come punto di misura e controllo la derivazione fino alla saracinesca di proprietà dell'Alpi Acque (limite suolo pubblico).

Nel caso si verificassero perdite nel tratto di derivazione nella proprietà privata, a monte del contatore, il Cliente sarà tenuto a provvedere alla riparazione entro 5 giorni dalla segnalazione scritta da parte dell'Alpi Acque; in caso contrario la medesima interverrà direttamente addebitando le spese relative alla riparazione al proprietario dell'immobile.

Per ogni spostamento di presa o per ogni cambiamento di diametro di una presa esistente, il Cliente sarà tenuto a corrispondere il prezzo del nuovo allacciamento, stabilito secondo il Prezziario in vigore.

Nel caso in cui il Cliente disponga già di una fonte autonoma di alimentazione (pozzo privato, ecc.), il medesimo dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che l'Alpi Acque detterà per garantire la non miscelazione fra le acque pubbliche e private.

Analogamente si procederà per l'addebito delle spese dovute per tutte le prestazioni e per lavori che fossero richiesti dal Cliente ed eseguiti dall'Alpi Acque.

Articolo 19 - Impianti di utenza

L'esecuzione e la manutenzione degli impianti di distribuzione ed i relativi apparecchi negli interni degli stabili sono eseguiti a cura, spese e sotto la responsabilità del Cliente, nel rispetto della normativa vigente, il quale può avvalersi di persone o ditte di propria fiducia.

L'Alpi Acque si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele opportune nell'interesse del servizio.

Eventuali danni provocati dalla fuoriuscita d'acqua dalle condutture nella proprietà privata, sono a carico del Cliente come è a suo carico ogni manutenzione della medesima.

L'Alpi Acque può richiedere il collaudo dell'impianto in proprietà privata in special modo quando il contatore viene installato all'interno dei fabbricati.

Nelle erogazioni ordinarie il Cliente deve rispettare la normative alle quali sono soggette gli impianti interni oltre alle seguenti prescrizioni:

- la condotta a valle del contatore deve essere fornita di un rubinetto di arresto, un rubinetto di scarico ed una valvola di non ritorno collocati dopo il contatore ed alla minore distanza possibile da esso.
- è vietato il collegamento diretto delle condutture d'acqua con condotti di fognatura e con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori di acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee od anche solo di altra provenienza, oppure di collegare apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di una vaschetta aperta. Le apparecchiature per il trattamento dell'acqua dovranno essere dotate di valvola di non ritorno ispezionabile dal personale dell'Alpi Acque.
- è vietato usare le tubazioni dell'acqua per messa a terra di impianti elettrici o comunque alimentati da correnti elettriche.
- è vietata ogni derivazione a monte del contatore; l'Alpi Acque perseguirà civilmente e penalmente gli utenti che realizzeranno tali derivazioni.

Nel caso di più unità immobiliari servite da un unico contatore, il Cliente potrà installare a sua cura e spese contatori privati per la suddivisione delle spese; in ogni caso l'Alpi Acque fatturerà i consumi sulla base delle letture del contatore di sua proprietà.

Il Cliente deve provvedere affinché siano preservati dalla manomissione e dai guasti il contatore e gli altri apparecchi, dovrà porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua; l'Alpi Acque non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione del Cliente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati; il Cliente pertanto sarà tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore indipendentemente dal tempo e modo della sua venuta a conoscenza della perdita d'acqua. In caso di accertata buona fede del Cliente e che il medesimo comunichi tempestivamente richiesta motivata con idonea documentazione e dimostri di aver prontamente riparato il guasto, l'Alpi Acque, a suo insindacabile giudizio, potrà accreditare al Cliente una quota che non potrà di norma superare il 50% del maggior consumo a tariffa di supero addebitata.

Tale accredito, qualora riconosciuto, potrà avvenire una sola volta.

Articolo 20 - Controlli e verifiche impianti di utenza

Gli incaricati dell'Alpi Acque dovranno avere sempre libero accesso al contatore ed agli impianti.

L'Alpi Acque si riserva di provvedere in ogni tempo, a mezzo dei suoi agenti, all'ispezione e verifica dei contatori e degli impianti interni per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio. In caso di inadempimenti o di opposizioni a tali verifiche, l'Alpi Acque potrà sospendere l'erogazione fino a che le medesime siano state eseguite; e ciò senza che il Cliente possa pretendere compensi o indennità di sorta o cessi di essere vincolato all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante all'Alpi Acque e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione del Cliente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto all'Alpi Acque di sospendere il servizio fino a che il Cliente abbia soddisfatto l'Alpi Acque in ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili ed abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma a titolo di penalità pari al valore di 300 mc alla tariffa base, senza che questo Lo sollevi dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Articolo 21 - Prolungamento delle condotte stradali

Tutte le opere di prolungamento delle condotte stradali, delle derivazioni di prese, i rubinetti ed i materiali necessari per la derivazione delle condotte stradali e per le adduzioni dell'acqua sino al limite delle proprietà private, verranno eseguite esclusivamente dall'Alpi Acque e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali azioni penali, contro il pagamento dell'importo pattuito (ove non vi debba provvedere il Comune) Dette opere rimangono in ogni caso di proprietà del Comune anche se il Cliente ha pagato il prolungamento della condotta stradale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22 - Controlli su approvvigionamenti diversi dall'acquedotto

Gli utenti che si approvvigionano, anche solo in parte, di acqua attinta da pozzi privati e che la utilizzino, mediante incorporazione o contatto, per la produzione, il trattamento, la conservazione di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, dovranno produrre almeno una volta all'anno, all'Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) e all'Alpi Acque, entro il 31 gennaio, il certificato della potabilità dell'acqua rilasciato da un laboratorio di Sanità Pubblica o comunque convenzionato.

E' facoltà del Sindaco, sentito il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, richiedere comunque ulteriori esami o determinazioni analitiche.

L'Alpi Acque non sarà responsabile della qualità dell'acqua attinta da fonti diverse anche se miscelate con l'acqua dell'acquedotto.

Sempre entro il 31 gennaio di ogni anno il Cliente dovrà comunicare all'Alpi Acque il volume attinto da fonti diverse dall'acquedotto nell'anno solare precedente.

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali del Cliente

L'Alpi Acque garantisce che i dati personali forniti dal Cliente sono trattati per esclusivi fini istituzionali; tali elementi sono necessari per permettere la trascrizione delle bollette e/o fatture di spettanza.

Ai sensi della disciplina di riferimento vigente, il rilascio dei dati personali è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per l'Alpi Acque di stipulare il regolare contratto di fornitura e perciò di potere somministrare i servizi di cui è fornitore.

I predetti dati potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici e/o Amministrazioni per il generale conseguimento dei fini istituzionali di competenza e per gli obblighi derivanti dalla legge o dall'esecuzione del contratto.

In ogni caso il Cliente qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti di cui alla normativa vigente.

Articolo 24 - Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente Regolamento, fanno parte integrante del contratto di concessione dell'acqua.

L'Alpi Acque in accordo con l'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli Utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

L'Alpi Acque ha l'obbligo di far rispettare il presente Regolamento.

Con la firma del contratto di concessione il Cliente riconosce ed accetta il presente Regolamento e si obbliga al rispetto dello stesso. Sono disponibili presso gli uffici dell'Alpi Acque il Regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato.

Per qualsiasi informazione o eventuale reclamo, gli utenti interessati possono rivolgersi direttamente all'Alpi Acque.

Ogni comunicazione degli utenti all'Alpi Acque, deve essere inoltrata in forma scritta, per posta, o direttamente presso gli uffici.

Per le contravvenzioni si applicano le vigenti disposizioni di legge.

L'applicazione delle sanzioni suddette non pregiudica l'eventuale procedimento penale o civile a carico del contravventore.

L'Alpi Acque non si assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra gli utenti ed altri soggetti terzi.

Per qualsiasi controversia si riconosce competente l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Al recupero delle somme dovute all'Alpi Acque si provvede con le procedure previste dalla Legge.

Il presente Regolamento sarà portato a conoscenza degli utenti e dei Comuni, e verrà pubblicato all'Albo Pretorio di tutti i Comuni interessati.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale della Carta del Servizio Idrico Integrato.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme attualmente vigenti, nonché, per quanto applicabili, quelle di futura emanazione.

Articolo 25 – Entrata in vigore ed abrogazione di norme

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'Autorità tutoria e l'affissione ai sensi di legge.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti precedentemente in vigore; come tutte le disposizioni in contrasto con il presente atto.



FOGNATURA

NORME GENERALI

Articolo 1 – Definizione delle condotte e degli scarichi

Il presente regolamento disciplina la raccolta ed il trattamento di tutti gli scarichi in pubblica fognatura provenienti dagli insediamenti civili abitativi, insediamenti abitativi, commerciali ed industriali così come definiti dall'art. 2 del D. Lgs. 152/99.

Nella fognatura pubblica nera potranno essere convogliati, nel rispetto del presente regolamento, gli scarichi di insediamenti produttivi o di insediamenti civili con la tassativa esclusione delle acque di origine meteorica.

Nella fognatura pubblica mista potranno essere convogliate anche le acque di origine meteorica provenienti dagli insediamenti di cui sopra o da spazi pubblici. A monte dell'impianto di depurazione delle reti miste dovrà essere realizzato idoneo sfioratore di piena.

Costituisce parte integrante del presente regolamento la planimetria dei condotti fognari pubblici. Il servizio di raccolta delle acque reflue è reso disponibile per le parti del territorio servite da apposita rete.

Articolo 2 – Obbligo di allacciamento

Tutti gli insediamenti civili e produttivi sorgenti o da realizzare in zona provvista di fognatura pubblica nera o mista devono essere allacciati alla medesima a cura e spese dei titolari, e rispettare i limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs 152 del 11/05/1999.

Si intendono "zone provviste di fognatura pubblica" le aree dove l'allacciamento è tecnicamente possibile con tratti privati non superiori a m. 200. Nel caso in cui vengano realizzati nuovi tratti di fognatura, gli insediamenti preesistenti dovranno provvedere all'allacciamento. L'Alpi Acque provvederà ad informare l'utenza dell'avvenuto ampliamento della rete. Entro sei mesi dalla data della comunicazione, per ragioni di tutela igienico-ambientale potrà essere imposto l'obbligo di allacciamento con apposita delibera sindacale. La non ottemperanza dei termini da parte dei destinatari comporta l'esecuzione d'ufficio delle opere con recupero delle spese ai sensi di legge.

Potrà essere considerato "tecnicamente possibile" l'allacciamento di fabbricati i cui scarichi si trovino a quota inferiore a quella dello scorrere della fognatura quando l'Autorità Sanitaria, in collaborazione con l'Alpi Acque, valutate le possibili alternative, ritenga che l'allacciamento a mezzo di stazione di sollevamento si renda necessario in relazione alla situazione igienica nella zona in oggetto. In tal caso l'allacciamento dovrà necessariamente essere disposto con ordinanza nei confronti della quale potrà essere presentato ricorso ai sensi di legge.

Sono esentati dall'allacciamento alla fognatura pubblica nera o mista quegli insediamenti produttivi i cui scarichi, eventualmente a seguito di trattamento, risultino conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs 152 del 11/05/1999. Questi insediamenti dovranno essere in possesso di autorizzazione al recapito degli scarichi in acque superficiali, sul suolo o nel sottosuolo ai sensi degli artt. 28 e 30 del D. Lgs 152/99.

Eventuali motivate deroghe potranno essere concesse temporaneamente in base alla tipologia degli scarichi ed alla concentrazione urbana della zona presa in considerazione.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Articolo 3 – Domanda di allacciamento ed autorizzazione allo scarico

La domanda di allacciamento dovrà essere presentata all'Alpi Acque e dovrà contenere:

- nome, cognome e residenza del proprietario o dei proprietari richiedenti;
- estremi della concessione edilizia o autorizzazione;
- indirizzo completo dell'insediamento da allacciare;
- planimetria della zona in scala 1:2000 con indicazione dell'insediamento da allacciare;
- rilievo planimetrico in scala non superiore a 1:500 dell'insediamento da cui risulti il tracciato dell'allacciamento con indicazioni circa la pendenza, la profondità e l'ubicazione del pozzetto da realizzare;
- dichiarazione di impegno al rimborso spese per le opere da realizzare a cura dell'Alpi Acque;

Inoltre:

- per acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale, da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche ubicati in:
 1. utenze servite di rete di acquedotto:
 - estremi del titolare della fornitura di acqua potabile relativa all'immobile da allacciare;

2. utenze prive di rete di acquedotto:
 - abitazione: numero dei componenti il nucleo familiare residente;
 - albergo con o senza ristorante: numero posti letto;
 - ristorante: superficie in mq del locale;
 - bar: superficie in mq del locale;
 - impianti sportivi, scuole, uffici pubblici e privati: in base alle presenze medie annue.
- per le acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali ubicati in:
 3. utenze servite dalla rete di acquedotto:
 - estremi del titolare della fornitura di acqua potabile relativa all'immobile da allacciare;
 4. utenze prive di rete di acquedotto quali lavanderie, distributori di carburanti, macelli, mattatoi, laboratori di produzione pasticceria, studi fotografici, case di cura ecc..
 - auto denuncia annuale.

Per gli insediamenti commerciali e/o industriali, la domanda dovrà comprendere anche una relazione tecnica da cui risulti una sintetica illustrazione del processo produttivo con particolare riferimento agli scarichi, alla loro qualità, alla loro variazione nel corso delle 24 ore. Dovrà inoltre comprendere una tabella comparativa delle analisi effettuate sugli scarichi da immettere in fognatura, a monte ed a valle di eventuali impianti di pre-trattamento e lo schema degli stessi. I prelievi andranno effettuati secondo le metodologie IRSA CNR e le analisi andranno certificate ai sensi delle leggi vigenti.

Le spese occorrenti per l'istruttoria della domanda d'autorizzazione allo scarico, per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari, sono a carico del richiedente e devono essere versate dallo stesso all'atto della presentazione dell'istanza di allacciamento e sono determinate dall'Alpi Acque e evidenziate nell'allegato A.

Qualora venga accertata la necessità di effettuare approfondite verifiche analitiche o controlli oltre a quelli normalmente previsti per il rilascio di nuove autorizzazioni le ulteriori spese occorrenti, verranno addebitate al Cliente per l'ammontare effettivo delle stesse.

L'autorizzazione per l'allacciamento e lo scarico di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche è sempre valida (art. 45 comma 4 del D. Lgs 152/99) e non necessita il rinnovo dell'autorizzazione. E' potere discrezionale dell'Alpi Acque verificare in qualsiasi momento, lo scarico al fine di stabilire che non vi siano state apportate modifiche o che l'immobile non sia stato soggetto a cambiamenti di destinazione urbanistica.

L'autorizzazione per l'allaccio e lo scarico di acque reflue assimilate a quelle domestiche o scaricate da insediamenti nei quali vengono svolte attività commerciale ed industriali viene rilasciata prescrivendo in essa i tempi di allineamento ai limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente suggerendo metodiche ed accorgimenti tecnici per il raggiungimento dell'obiettivo. L'autorizzazione allo scarico ha validità di quattro anni dal momento del rilascio (art. 45 comma 7 del D. Lgs 152/99) ed è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

Sono ugualmente soggetti ad autorizzazione comunale gli allacciamenti a tratti di fognatura privata che si immettano nella fognatura pubblica.

Articolo 4 – Competenze

Il Comune è l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura previo acquisizione del parere tecnico rilasciato dall'Alpi Acque. Spetterà all'Alpi Acque istruire la pratica per il rilascio, stabilire le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico, intendendosi come " scarico" il complesso delle opere di derivazione dalla condotta principale con i relativi accessori fino al pozzetto sifonato incluso, posto solitamente al limite della proprietà privata all'interno della stessa.

OPERE DI ALLACCIAMENTO

Articolo 5 - Opere di allacciamento

Le opere d'immissione nelle fognature pubbliche, dall'imbocco nella condotta comunale al pozzetto d'ispezione con sifone situato di solito al limite della proprietà privata, saranno eseguite esclusivamente dall'Alpi Acque o da ditta da esso incaricata previo pagamento da parte del richiedente delle spese occorrenti per la realizzazione delle opere di scarico, quantificato sulla base del prezziario vigente.

Quando è impossibile scaricare i reflui per gravità nella fognatura comunale, i titolari degli insediamenti dovranno installare idonei impianti elettromeccanici di sollevamento a loro spese che rimarranno a cura degli stessi. Idonea documentazione tecnica circa l'impianto dovrà preventivamente essere presentata all'Alpi Acque. Eventuali danni provocati da questi scarichi all'immobile o a terzi, per rigurgiti della fognatura, sono a carico del titolare dello scarico.

Articolo 6 - Caratteristiche tecniche delle condotte di allacciamento

Di norma dovrà essere previsto un unico allacciamento per ciascun immobile a meno che limitazioni di ordine tecnico, da illustrare in domanda, non rendano necessaria la realizzazione di più allacciamenti; in tal caso ciascuno dovrà far capo ad un pozzetto con sifone.

L'allacciamento di due o più fabbricati in un unico punto della rete pubblica (e pertanto passando attraverso un unico pozzetto), sarà consentito esclusivamente nei casi in cui l'esecuzione degli allacciamenti singolarmente comportasse l'esecuzione di più condotte private in parallelo.

Il tracciato delle condotte di scarico nella proprietà privata fino all'intercettazione con il pozzetto di ispezione dotato di sifone, dovrà essere costituito da tratti rettilinei e possibilmente con livelletta unica. In corrispondenza di cambiamenti di direzione e pendenza, dovranno essere costruiti idonei pozzetti di ispezione con chiusino a tenuta ermetica. I condotti per gli allacciamenti, sia nel tratto da realizzare a cura del Cliente, sia nel tratto da realizzare su suolo pubblico, dovranno essere realizzati esclusivamente con i seguenti materiali:

- grès ceramico (noma UNI EN 295-1-2-3) (quando l'allacciamento non risulti essere sotto il livello della falda);
- P.V.C. tipo SN4 SDR41 (norma UNI EN 1401) e giunto con anello in gomma (quando l'allacciamento non risulti essere sotto il livello della falda);
- ghisa sferoidale con protezione interna in malta cementizia centrifugata (noma UNI EN 598);
- C.P.C. (composto polimeri e cemento norma DIN 19850 /91 CL A o B);
- Altro materiale idoneo purché autorizzato dall'Alpi Acque.

Tutte le tubazioni, di qualsiasi materiale esse siano, dovranno essere rivestite, (letto di posa, rinfianco, ricoprimento) con cls dosato a 200kg/mc per uno spessore di almeno 10 cm. Il pozzetto dovrà avere dimensioni minime interne di cm 50x50 ed essere realizzato in cls Rbk 200 o in mattoni pieni spessore cm 25, in tal caso intonacato a cemento sulla superficie interna. Il chiusino dovrà essere in ghisa di tipo carrabile o leggero a seconda dell'ubicazione. Il sifone ispezionabile dovrà avere lo stesso diametro della tubazione. L'allacciamento alla fognatura dovrà essere di norma realizzato direttamente sulla condotta possibilmente sull'estradosso del tubo principale con utilizzo di innesto di sicurezza. Negli altri casi o quando la pendenza è troppo limitata e/o il piano stradale è più alto della quota del chiusino del pozzetto sifonato, è necessario inserire una valvola di non ritorno a cura e spese del Cliente. In casi particolari (eccessiva profondità della condotta, presenza di altri manufatti, ...), è consentito l'allacciamento nel pozzetto di ispezione; in questo caso dovrà prevedersi un tubo di discesa, staffato, in modo da non pregiudicare la funzionalità del pozzetto d'ispezione. Il foro per l'allacciamento dovrà essere realizzato con idonei mezzi in modo da non danneggiare la condotta principale. Le tubazioni degli allacciamenti non dovranno sporgere all'interno della fognatura principale e dovranno essere ben sigillate in modo da evitare perdite di liquami o infiltrazioni di acque drenate nel terreno.

Il liquame proveniente da insediamenti civili deve venire scaricato direttamente in fognatura senza passaggi in fosse settiche o altre vasche; quelle eventualmente presenti al momento dell'allacciamento dovranno essere scollegate, svuotate, pulite e riempite con materiale inerte.

Articolo 7 - Modifica delle opere di allacciamento

Qualora per necessità del proprietario di un insediamento e col consenso dell'Alpi Acque si dovessero introdurre modifiche agli scarichi esistenti (sul suolo pubblico), l'intervento necessario sarà eseguito dall'Alpi Acque o ditta da esso incaricata a spese del richiedente.

Articolo 8 - Riparazione di condotti in sede stradale

Qualunque lavoro di riparazione e manutenzione sulle reti fognarie, ivi comprese le diramazioni di allaccio fino al sifone, anche se quest'ultimo è posizionato all'interno della proprietà privata, e qualsiasi intervento sul suolo pubblico sono di competenza esclusiva dell'Alpi Acque.

LIMITI DI ACCETTABILITA'

Articolo 9 - Limiti di accettabilità

L'Alpi Acque potrà concedere specifiche deroghe, per i parametri della tabella 3 allegato 5, ad eccezione di quelli indicati ai numeri 2, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15,16, 17 della tabella 5 allegato 5. I componenti dello scarico che presentino incompatibilità con i cicli biologici dell'impianto di depurazione o che influiscono negativamente circa lo smaltimento dei fanghi di risulta, dovranno essere ridotti sino a limiti di accettabilità.

In caso di incompatibilità con le potenzialità della rete, dei collettori e dell'impianto di depurazione, l'Alpi Acque potrà dare disposizioni per l'adozione di un impianto di pre-trattamento.

Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata all'Alpi Acque tramite fax, telegramma, e-mail.

La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata con l'Alpi Acque, cui va comunicata la data di inizio e di fine lavori mediante lettera raccomandata.

L'Alpi Acque si riserva la possibilità di negare l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica obbligando di conseguenza l'insediamento produttivo al rispetto dei limiti tabellari prescritti a seconda del sistema di smaltimento previsto in alternativa, qualora si ritenga che gli scarichi, ancorché contenuti nei limiti di accettabilità di cui alla tabella 3, per quantità e qualità sono tali da compromettere il regolare funzionamento degli impianti di depurazione, avendo presente che, questi dovranno comunque garantire il rispetto limiti di accettabilità di cui alla tabella 1 e/o 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152 del 11/05/1999.

Qualora sussistano legittimi interrogativi per la salvaguardia della salute pubblica e per la funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione, l'Alpi Acque potrà prescrivere l'installazione di un'apposita cameretta di controllo da installarsi a cura e spese del titolare dello scarico. Tali camerette dovranno contenere gli strumenti di controllo e gli accessori necessari per effettuare misure, analisi e campionature e dovranno essere mantenute in perfetto stato di efficienza a cura e spese della proprietà interessata.

Tutti gli insediamenti produttivi dovranno predisporre tali manufatti per il campionamento dei reflui scaricati a monte dei pozzetti sifonati.

SCARICHI VIETATI

Articolo 10 - Scarichi vietati

E' rigorosamente vietato immettere nella rete fognaria sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di olii minerali, di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, letami, rifiuti di macelli, cartone, stracci, ceneri, sabbie, bitume, piume, trucioli, ecc.). E' altresì vietato immettere sostanze che a temperature fra i 10° e 40° C possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose. Tutte le sostanze sopra menzionate non si possono introdurre in fognatura, anche se sminuzzate a mezzo di trituratori.

E' altresì vietato lo sversamento in fognatura dei reflui autotrasportati. Il proprietario dell'insediamento è responsabile verso l'Alpi Acque dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione o di ripristino della funzionalità degli impianti in base all'art. 2043 del c.c. nonché al pagamento di una sanzione amministrativa prevista nell'allegato A.

VIGILANZA, SOSPENSIONE DELLE FORNITURE E SANZIONI

Articolo 11 - Ispezioni e sopralluoghi

L'Alpi Acque procederà ad eseguire periodicamente a mezzo di proprio personale a ispezioni e controlli alle condotte a monte del pozzetto sifonato e quindi all'interno delle proprietà private al fine di accertare:

- le condizioni e il grado di funzionalità delle opere eseguite;
- la rispondenza progettuale dei lavori eseguiti;
- la conformità dell'opera al presente regolamento ed alle leggi vigenti;
- la conformità del processo produttivo a quanto presentato all'Alpi Acque in sede di richiesta di allacciamento allo scarico.

Articolo 12 - Sospensioni temporanee

Qualora si verificassero per qualsiasi motivo o causa di forza maggiore, inconvenienti nella fognatura pubblica, che richiedessero temporanee sospensioni d'immissioni private, l'Alpi Acque il più sollecitamente possibile effettuerà le necessarie riparazioni e in nessun caso non potrà essere elevata da chi che sia alcuna pretesa per risarcimento di danni.

Articolo 13 - Sanzioni per i trasgressori

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono disciplinate dagli articoli 106 e seguenti della legge comunale e provinciale , testo unico 3 marzo 1934 n° 383 , dall'art. 17 della legge sulla pubblica sicurezza T.U. approvato con R.D. 18.06.1931 n° 773 , fatto salvo per l'Alpi Acque il diritto dei danni e delle spese (art. 2043 cc).

TARIFFE

Articolo 14 – Tariffa

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, sono dovuti per il servizio di fognatura e depurazione due distinti valori commisurati al volume di acqua scaricata. Ai fini della determinazione degli importi dovuti dai singoli utenti, il volume dell'acqua scaricata è fatto pari al 100% dell'acqua prelevata. Nella fattispecie per gli utenti allacciati all'acquedotto comunale, il volume dell'acqua scaricata è uguale al volume di acqua consumata. Per le utenze ricadenti in aree prive del servizio di acquedotto la determinazione dei volumi di acqua è stabilito nelle modalità di cui all'allegato A. Il Cliente titolare di insediamento abitativo, commerciale e/o industriale ubicato in queste ultime aree può richiedere all'Alpi Acque l'installazione di idoneo contatore sul punto di emungimento privato o sulla diramazione a servizio dell'insediamento sostenendo le spese necessarie alla realizzazione dell'opera. In questo caso sarà cura dell'Alpi Acque provvedere con periodicità semestrale ad effettuare le letture dei consumi registrati sullo strumento di misura. La riscossione degli importi avviene con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il servizio relativo alla fornitura di acqua potabile. Per le acque reflue provenienti da insediamenti commerciali e/o industriali è dovuta una tariffa determinata in base alla normativa vigente e commisurato:

- alla quantità di acqua scaricata per il servizio di fognatura;
- alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione.

Gli utenti sono tenuti ad indicare gli elementi necessari alla determinazione dei valori da loro dovuti mediante installazione di idoneo contatore (sigillato dall'Alpi Acque) dei reflui scaricati, certificazioni chimico-biologiche rilasciate da laboratori chimici autorizzati con cadenza semestrale .La riscossione in questo caso avviene con fattura sulla quale sono riportati gli estremi per il pagamento. E' facoltà dell'Alpi Acque controllare l'esattezza dei dati forniti periodicamente. L'esito degli accertamenti sarà trasmesso dall'Alpi Acque al Comune e alle Autorità competenti, qualora risulti lo scarico non conforme con le autorizzazioni rilasciate.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15 - Autorizzazioni a scarichi esistenti

I titolari di autorizzazioni rilasciate a scarichi esistenti a tempo indeterminato o tacitamente rinnovabili in base alla L. 319/76 devono richiedere l'autorizzazione quadriennale allo scadere di quella attuale e comunque non oltre i quattro anni dall'entrata in vigore del D. Lgs.152/99.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata un anno prima della scadenza della precedente.

Articolo 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia e specificatamente al D. Lgs. N° 152 dell'11.05.1999.

Articolo 17 - Entrata in vigore ed abrogazione di norme

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'Autorità tutoria e l'affissione ai sensi di legge.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti precedentemente in vigore; come tutte le disposizioni in contrasto con il presente atto.

ALLEGATO " A"

CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Autorizzazioni relative a scarichi di acque reflue scaricate da:	
insediamenti in cui si svolgono attività industriali	€. 250,00
insediamenti in cui si svolgono attività commerciali	€. 100,00
Rinnovo dell'autorizzazione relativo agli scarichi di reflui provenienti da:	
insediamenti in cui si svolgono attività industriali	€. 100,00
insediamenti in cui si svolgono attività commerciali	€. 50,00
Consumo idrico attribuito agli insediamenti scaricanti acque reflue in zone prive di servizio acquedotto :	
Abitazione	60/mc anno componente nucleo familiare
Albergo senza ristorante	150 lt/ giorno per posto letto
Albergo con ristorante	200 lt/giorno per posto letto
Ristorante	25 lt/giorno per mq. di superficie
Bar	30 lt/giorno per mq. di superficie
Impianti sportivi, scuole, insediamenti commerciali	2.000 lt/giorno
Lavanderie artigianali	700 lt/ giorno per macchina
Autolavaggio	3.000 lt/ giorno
Panifici, laboratori di pasticceria, carrozzerie e officine	70 lt/giorno per addetto
Uffici pubblici e privati	30 lt/giorno per persona
Attività artigianali e/o piccole industrie	40 lt/giorno per addetto
Sanzioni	
Sversamento in fognatura di sostanze vietate	€ 250,00
Modifica dell'opera di presa senza autorizzazione dell'Alpi Acque	€ 150,00
Modifica natura dello scarico	€ 250,00
Sversamento in fognatura di reflui autotrasportati	€ 500,00

DOCUMENTAZIONE TECNICA PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI E INDUSTRIALI , DA ALLEGARE IN DUPLICE COPIA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO:

1. Relazione sintetica sul ciclo produttivo con riferimento alle fasi che originano lo scarico idrico e le relative materie prime utilizzate; caratteristiche dello scarico grezzo e dopo depurazione mediante certificazione analitica rilasciata ai sensi delle leggi vigenti.
2. Scheda rilasciata dal Gestore debitamente compilata;
3. Schema a blocchi dell'impianto di depurazione con descrizione del trattamento depurativo;
4. Planimetria dei locali in scala 1: 500 (o eventuale scala più dettagliata) con evidenziata:
 - Rete fognaria distinta per acque civili, acque meteoriche ed acque di processo e relativi recapiti terminali;
 - Pozzetto di ispezione dello scarico del ciclo produttivo.
5. Elaborato grafico in scala 1 :100 in cui sia evidenziato il dimensionamento delle diverse sezioni d'impianto.
6. Ulteriore documentazione tecnica atta a meglio valutare le caratteristiche e l'entità dello scarico.